



# Euroconference

NEWS

L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA

*Direttore responsabile Sandro Cerato*

## Edizione di giovedì 15 Dicembre 2022

### CASI OPERATIVI

**Casi particolari della relazione del revisore: bilancio di liquidazione**  
di EVOLUTION

### PATRIMONIO E TRUST

**La voluntary disclosure delle valute virtuali**  
di Ennio Vial

### ENTI NON COMMERCIALI

**La gestione delle risorse umane alla luce della riforma dello sport – quarta parte**  
di Guido Martinelli

### ISTITUTI DEFLATTIVI

**Aspetti temporali nella determinazione della sanzione e della correlata riduzione da ravvedimento**  
di Francesco Paolo Fabbri

### FISCALITÀ INTERNAZIONALE

**Transfer Price: come valutare la congruità delle royalties infragruppo?**  
di Marco Bargagli

## CASI OPERATIVI

### **Casi particolari della relazione del revisore: bilancio di liquidazione**

di EVOLUTION

Special Event

### **REGOLE DI BASE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI REVISIONE CONTABILE IN VISTA NOMINA SU NANO IMPRESE**

[Scopri di più >](#)

*Il revisore legale secondo il principio ISA Italia 700 deve esprimere il giudizio sul bilancio oggetto di revisione. Cosa deve fare in caso di bilancio di liquidazione?*

L'obiettivo del revisore legale è quello di formare un giudizio sul bilancio sulla base della valutazione delle conclusioni tratte dagli elementi probativi acquisiti. Il giudizio a cui giunge il revisore è espresso chiaramente mediante una relazione scritta.

Tale relazione ha un formato "standard" definito dal principio di revisione ISA Italia n. 700. La relazione di revisione è così strutturata:



[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)

## PATRIMONIO E TRUST

### ***La voluntary disclosure delle valute virtuali***

di Ennio Vial

Seminario di specializzazione

## **NOVITÀ FISCALI DECRETO AIUTI-QUATER E ANTICIPAZIONI LEGGE BILANCIO 2023**

[Scopri di più >](#)



Il **disegno di legge di bilancio 2023** disciplina il **regime impositivo** e di **monitoraggio fiscale** delle **valute virtuali**.

Sono ormai venute meno le speranze, invero davvero flebili, che si trattasse di una casistica esente da tassazione e da monitoraggio.

Indubbiamente l'[articolo 23 Cost.](#) prevede la **riserva di legge in materia tributaria**; tuttavia era impensabile che il **principio di uguaglianza** ([articolo 3 Cost.](#)) e di **capacità contributiva** ([articolo 53 Cost.](#)) potesse escludere da tassazione una siffatta ricchezza novella!

E così è stato.

La legge, inoltre, sembra assecondare le tesi dell'ufficio proponendo una ipotesi di **regolarizzazione delle valute virtuali detenute al 31 dicembre 2021**.

L'articolo 33 del disegno di legge prevede che i soggetti tenuti alla compilazione del quadro RW “**che non hanno indicato nella propria dichiarazione annuale dei redditi le cripto-attività detenute entro la data del 31 dicembre 2021, nonché i redditi sulle stesse realizzati possono presentare una dichiarazione che sarà approvata con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, con la quale far emergere tali attività**”.

Analogamente a quanto accaduto con la *voluntary*, verrà emanato un apposito **modello** per aderire alla procedura di regolarizzazione.

Non vi sono elementi, dalla lettura del primo comma, per **escludere** che la procedura sia ammessa anche in presenza di **dichiarazione omessa**.

Per certo la procedura è ammessa se vi è **contestuale violazione del monitoraggio fiscale e omessa dichiarazione dei redditi** connessi alle criptovalute. Si deve valutare cosa accada se i

redditi siano stati **dichiarati** oppure erano **assenti** ma è mancato il quadro RW.

Il comma 2 prevede che “*I soggetti di cui al comma 1 che non hanno realizzato redditi nel periodo di riferimento possono regolarizzare la propria posizione attraverso la presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, indicando le attività detenute al termine di ciascun periodo d'imposta e versando la sanzione per la omessa ... [compilazione del quadro RW], nella misura ridotta pari allo 0,5 per cento per ciascun anno sul valore delle attività non dichiarate*”.

La previsione non è chiarissima in quanto consente la **regolarizzazione del quadro RW per i soggetti che non hanno realizzato redditi**, senza prevedere espressamente il caso, invero non frequente, del soggetto che ha realizzato redditi e li ha dichiarati, omettendo solo il quadro RW.

Un ulteriore aspetto da valutare attiene alle modalità con cui questi redditi dovevano essere dichiarati. Ragionevolmente, si dovrà fare riferimento alle **“regole” informalmente tracciate dall'Agenzia** nei suoi interventi di prassi.

La sanzione dello 0,5% appare forse **meno conveniente rispetto al ravvedimento operoso**, in quanto il 2021 potrebbe essere ravveduto con la riduzione della sanzione ad un ottavo; peraltro se la dichiarazione è presentata entro il 28.02.2023 godrebbe della sanzione fissa.

Inoltre, il **2020**, sul presupposto che la dichiarazione originaria sia stata presentata, può essere ravveduto entro il 30.11.2023 con la **sanzione ridotta ad un settimo**.

La **sanzione dello 0,5%**, invece, altro non è che l'ordinaria sanzione del 3% per mancato monitoraggio ridotta ad un sesto, che trova applicazione per le **annualità antecedenti il 2020**.

I soggetti che hanno **omesso il quadro RW e non hanno dichiarato i redditi** rientrano nel comma 3 secondo cui si applica, oltre alla sanzione dello 0,5 per cento per ciascun anno già vista in precedenza, l'ulteriore pagamento di **un'imposta sostitutiva nella misura del 3,5 per cento del valore delle medesime attività “virtuali” detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo**.

Il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate disciplinerà i termini e le modalità del **versamento**.

La norma non prevede alcuna copertura penale. Anzi, il comma 5 stabilisce espressamente che *“Fermo restando la dimostrazione della liceità della provenienza delle somme investite, la regolarizzazione produce effetti esclusivamente sui redditi relativi alle attività di cui al comma 1 e sulla non applicazione delle sanzioni”* relative al monitoraggio fiscale.

Sarà interessante esaminare **fino a quale annualità il contribuente debba spingersi con la regolarizzazione**. Escludendo l'idea che le criptovalute siano considerate investimenti di natura paradisiaca, **le annualità aperte dal 2023 o – per vederla come l'Agenzia – dal 27 marzo**

**2023 sono quelle a partire dal 2017** per quanto riguarda il **quadro RW**, mentre per i **redditi**, in ipotesi di dichiarazione omessa, è aperta ancora anche l'**annualità 2016!**

Questa sarà l'impostazione **ragionevolmente più plausibile** ma non scontata, atteso che le criptovalute hanno fatto la loro comparsa nel modello Redditi 2019 per il 2018.

## ENTI NON COMMERCIALI

### **La gestione delle risorse umane alla luce della riforma dello sport**

#### **- quarta parte**

di Guido Martinelli

Master di specializzazione

## **GUIDA ALLA RIFORMA DELLO SPORT**

[Scopri di più >](#)

Esaminate, nell'ambito dei [\*\*precedenti contributi\*\*](#), le due **presunzioni** esistenti per quanto riguarda il **rapporto di lavoro professionistico e dilettantistico**, occorre ora richiamare l'[\*\*articolo 25, comma 5, D.Lgs. 36/2021\*\*](#), il quale ricorda che: “*per tutto quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto ai rapporti di lavoro sportivo si applicano, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell’impresa, incluse quelle di carattere previdenziale e tributario*”.

Ne deriva che, per poter valutare come **inquadrare il rapporto di lavoro dello sportivo**, fuori dal recinto delle presunzioni già esaminate, l'unica differenza enunciabile a priori è quella prevista dal **codice civile**.

Relativamente ai **collaboratori** dell'imprenditore, l'[\*\*articolo 2094 cod. civ.\*\*](#) chiarisce che “*è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore*”, mentre si concretizza, di fatto, la fattispecie del **lavoro autonomo ai sensi degli articoli 2222 e segg. cod. civ.** “*Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti del committente ...*”.

L'**oggetto** dell'obbligazione del **lavoratore autonomo** è costituito dalla realizzazione di un **risultato** (opera o servizio) mediante l'attività organizzata e svolta dal lavoratore stesso in piena autonomia e a proprio rischio; nel **rapporto di lavoro subordinato**, invece, l'oggetto è dato dalla **prestazione di energie lavorative** che il dipendente pone a disposizione, come elemento inserito nell'organizzazione dell'impresa, secondo le direttive e sotto la vigilanza del datore di lavoro.

È facile osservare come la **distinzione codicistica** non riesca tuttavia a risolvere il problema

**qualificatorio di una nutrita serie di rapporti di lavoro che presentano i caratteri sia dell'una che dell'altra categoria, come accade nel mondo dello sport.**

Sul punto appare possibile individuare **un criterio discriminatorio principale e alcuni sussidiari**.

**L'elemento principale di distinzione** è dato dal fatto che il lavoratore subordinato è sottoposto ad un **vincolo di assoggettamento gerarchico** a cui è correlato il potere del datore di lavoro di imporre direttive sia generali sia inerenti alle modalità di svolgimento della singola prestazione. **La subordinazione ha carattere personale e comporta l'assoggettamento del lavoratore, con limitazione della sua libertà, al potere direttivo del datore di lavoro.**

Si ritengono invece **criteri sussidiari** per la determinazione del rapporto di lavoro subordinato i seguenti:

- l'oggetto delle prestazioni è costituito dalle **prestazioni lavorative** spese in favore della parte che ne beneficia;
- l'inserzione dell'attività lavorativa nell'**organizzazione dell'impresa**;
- l'utilizzo di **strumenti procurati dal datore di lavoro**;
- lo svolgimento di un'**attività continuativa**;
- l'**assenza di rischio** a carico del lavoratore legato alle congiunture economiche e di autonomia dell'attività svolta;
- la **predeterminazione**, da parte datoriale, delle modalità di espletamento del rapporto, l'inserimento gerarchico nell'azienda e la sottoposizione a controlli in relazione all'esatto adempimento delle prestazioni dovute;
- **predeterminazione della retribuzione**.

Il concetto di sussidiario significa che **la presenza isolata di uno o più di tali criteri non necessariamente è sufficiente a configurare un rapporto subordinato**.

Infatti, la Giurisprudenza ha ripetutamente affermato che gli altri elementi sopra identificati possono essere **compatibili sia con il lavoro autonomo che con il lavoro subordinato**, per cui possono avere un rilievo distintivo solo **complementare e sussidiario**.

Elemento caratterizzante, quindi, il rapporto diventa, oltre alle concrete modalità di svolgimento della prestazione, **l'individuazione di quale sia stata la comune volontà delle parti al momento della conclusione dell'accordo lavorativo**.

Nei casi in cui l'applicazione di tali regole astratte non riesca a risolvere il problema qualificatorio, la Giurisprudenza ha ricercato, inoltre, nella **concreta attività svolta dal lavoratore** determinati indizi e sintomi che, complessivamente valutati, possano indicare, in via presuntiva, la sussistenza di un rapporto di lavoro autonomo o subordinato.

Una serie di dati documenti di prassi amministrativa (**circolare Inps n. 108 del 06.06.2000 e n. 58 del 12.03.1997**) richiamano i **criteri di valutazione** per rilevare l'autonomia del rapporto,

individuandoli nei seguenti:

- la **mancata imposizione al lavoratore di un orario prestabilito** da parte del committente;
- il **compenso** determinato in relazione alla professionalità e alle singole prestazioni;
- l'**assenza di vincoli e sanzioni disciplinari**;
- la **libera scelta delle modalità di effettuazione della prestazione**;
- la **volontà dei contraenti diretta ad escludere la subordinazione**.

## ISTITUTI DEFLATTIVI

### **Aspetti temporali nella determinazione della sanzione e della correlata riduzione da ravvedimento**

di Francesco Paolo Fabbri

Seminario di specializzazione

## MODALITÀ PRATICHE DI EFFETTUAZIONE DI UNA VERIFICA FISCALE

Scopri di più >



Negli ultimi anni l'istituto del **ravvedimento operoso** è divenuto di **uso particolarmente frequente** da parte degli operatori.

Ciò in quanto, a seguito della modifica dell'[articolo 13 D.Lgs 472/1997](#), con l'inserimento di ulteriori ipotesi di riduzione della sanzione – ex [articolo 1, comma 637, lettera b\), n. 1.2.\), L. 190/2014](#) – a partire dal 1° gennaio 2015 risulta di fatto possibile **regolarizzare spontaneamente gli errori** commessi senza alcun **limite temporale** rispetto al momento della violazione.

Occorre quindi riflettere sulle tempistiche che contraddistinguono non solamente il ravvedimento bensì anche, ed in primo luogo, la **corretta quantificazione** della **sanzione editale** per l'irregolarità del caso; sanzione che va poi presa a **riferimento** in sede di determinazione della **riduzione della penalità** per il medesimo ravvedimento.

A tal fine si può prendere in considerazione la **casistica** (paradigmatica) del **ritardato versamento**, per il quale l'[articolo 13, comma 1, D.Lgs 471/1997](#) stabilisce una **sanzione "modulata"** a seconda del momento in cui avviene detto tardivo versamento.

Nello specifico, il richiamato comma 1 dispone:

- al **primo periodo** la generale irrogazione della sanzione amministrativa, pari al **30%** dell'importo erroneamente adempiuto, per **chi non esegue**, in tutto o in parte ed alle prescritte scadenze, i diversi **versamenti normativamente previsti**;
- al **secondo periodo** una **riduzione alla metà** della suddetta **percentuale sanzionatoria** (che diviene pertanto pari al **15%**) per i **versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni**;
- al **terzo periodo** una **specifica sanzione** in misura pari all'**1%** delle somme **versate**

**entro 15** giorni dall'originaria scadenza.

Si può quindi notare, **preliminarmente** rispetto all'**applicazione delle riduzioni** da ravvedimento operoso, come vi sia una **differenza** tra l'importo della **penalità** (*rectius*, dell'**ammontare proporzionale** della stessa) e quella che, solo successivamente, sarà **l'abbassamento** della stessa in base a quanto stabilito diverse lettere del richiamato [\*\*articolo 13, comma 1, D.Lgs 472/1997.\*\*](#)

E ciò rileva, nello specifico, in considerazione del fatto che il **momento in cui è stata perpetrata la violazione** detta la **misura della sanzione** che vi si ricollega, che **non varia** però a seconda dell'**istante** in cui avviene la **regolarizzazione spontanea** da parte del contribuente; istante che, lo si ricorda, a seconda dello "**scaglione temporale**" in cui si ricade, tra quelli individuati dalla disposizione sul ravvedimento, porterà ad un **differente alleggerimento della sanzione**.

Un **esempio** può aiutare a chiarire il concetto: si immagini un contribuente che, in **data 1° dicembre 2022**, deve effettuare un determinato **versamento**.

Se questo viene **effettuato oltre il 1° marzo 2023** – ossia superati i 90 giorni successivi alla scadenza – la **sanzione** applicabile al soggetto che ha adempiuto tardivamente alla pretesa sarà pari al **30%** di quanto versato, mentre **fino al mese di marzo 2023 la penalità** verrà quantificata nel **15%** (fatta salva l'ipotesi vista in precedenza di differimento contenuto nei primi 15 giorni).

L'**inquadramento della sanzione** concretamente irrogabile segue la tempistica in cui il contribuente procede con **l'effettuazione del versamento tardivo**, e solamente dopo, ferma restando la misura della penalità, a seconda di **quando** egli (eventualmente) verserà il **quantum dovuto per il ravvedimento** troveranno applicazione le **riduzioni** da ravvedimento operoso; così che il versamento effettuato entro il 1° marzo 2023, se accompagnato, entro la medesima data, dall'adempimento di quanto dovuto a titolo di interessi e sanzione (ridotta), porterà all'abbassamento di quest'ultima a 1/9 come previsto dalla lettera a-bis) dell'[\*\*articolo 13, comma 1, D.Lgs 472/1997.\*\*](#)

Diversamente, se – fermo il versamento del tributo entro i 90 giorni dalla scadenza di inizio dicembre 2022 – il totale dovuto per il ravvedimento dovesse essere versato **entro un anno dall'originario termine**, la riduzione sanzionatoria sarà pari a 1/8 del dovuto, in base al disposto della successiva lettera b) della norma in esame, e così via qualora la regolarizzazione spontanea dovesse avvenire posteriormente.

Risulta quindi maggiormente evidente il **netto discriminio tra i due istanti** di cui si è detto, uno riferibile alla determinazione della sanzione in senso stretto e l'altro, comunque correlato al primo, che guarda invece alla relativa diminuzione.

E diviene a questo fine **cruciale distinguere correttamente** i due elementi, in quanto, come senz'altro noto, il **ravvedimento si perfeziona** con **l'integrale versamento** dell'importo dato

dalla sommatoria di imposta, sanzione e interessi dovuti a tal fine.

Si può a questo punto comprendere l'**erroneità** di quanto sostenuto in merito al c.d. (e presunto) “**ravvedimento sprint**”, che fa riferimento alla casistica che si è vista per i versamenti effettuati entro 15 giorni dalla scadenza nella quale, secondo alcuni, la **correzione spontanea** del tardivo versamento condurrebbe ad una **sanzione**, considerata già comprensiva dello sconto ex [\*\*articolo 13 D.Lgs 472/1997\*\*](#), pari allo **0,1% per ogni giorno di ritardo** (ossia il citato 1% di “sanzione edittale giornaliera” con riduzione a 1/10 per il ravvedimento).

Ciò non è invero corretto posto che, sulla base di tutto quanto è stato riportato, risulta chiaro che la sanzione dell’1% per ciascuno dei giorni di dilazione del versamento vien di fatto “cristallizzata” a seconda di **quando si procede col versamento**; solo dopo, e a seconda di quando si corrispondono gli importi per il ravvedimento, troverà applicazione la riduzione del caso.

Pertanto, ad esempio, se un determinato tributo dovesse essere versato:

- con 5 giorni di ritardo, e
- con perfezionamento del ravvedimento nei 90 giorni dalla scadenza originaria (quindi entro i successivi 85 giorni);

la **sanzione** da comminare sarà **comunque pari al 5%** di quanto tardivamente versato, riducendosi poi la medesima a **1/9** del relativo importo.

Invece, se il ravvedimento del versamento differito di 5 giorni fosse correttamente eseguito successivamente al citato intervallo di 90 giorni, ma comunque entro l’anno dalla commissione dell’irregolarità, la medesima **sanzione del 5% diminuirebbe solamente a 1/8**.

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

### **Transfer Price: come valutare la congruità delle royalties infragruppo?**

di Marco Bargagli

Master di specializzazione

## LE ISPEZIONI TRIBUTARIE IN AMBITO NAZIONALE E INTERNAZIONALE

Scopri di più >



Come noto, la normativa conosciuta tra gli addetti ai lavori come transfer price è contenuta:

- nell'[articolo 110, comma 7, Tuir](#), il quale prevede che: “*I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili se ne deriva un aumento del reddito. La medesima disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, secondo le modalità e alle condizioni di cui all’articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600*”;
- nelle **linee guida Ocse**, nella **recente edizione 2022**, che ha aggiornato i precedenti documenti pubblicati nel report 2017, con il preciso scopo di **chiarire** talune questioni interpretative, **semplificare la materia che da sempre crea notevoli problemi applicativi**, tracciando nuove interpretazioni circa le modalità di valutazione dei **beni immateriali (intangibles)** e l'**applicazione del metodo reddituale denominato profit split**.

Le raccomandazioni internazionali rilevano che i **rapporti economici e commerciali intercorsi tra imprese consociate**, appartenenti allo stesso Gruppo multinazionale, devono essere in linea con i **valori conformi al principio di libera concorrenza** (c.d. *arm’s length principle*), così come sancito **dall’articolo 9, paragrafo 1, del modello Ocse di convenzione**.

Una questione di **particolare rilevanza** investe le **modalità di determinazione dei valori da applicare alle royalties infragruppo** tenuto conto che, nella prassi commerciale, molto spesso la casa madre addebita canoni alle consociate per concedere il **diritto di sfruttamento dei diritti immateriali** (es. know how, marchi, brevetti etc.).

Sullo specifico punto, la **circolare del Ministero delle Finanze – Imposte Dirette, datata 22 settembre 1980, n. 32**, contiene alcune importanti indicazioni in *subiecta materia*, specificando che in relazione alla **difficoltà di enucleare criteri analitici di determinazione del valore normale delle transazioni aventi ad oggetto beni immateriali**, considerata **l'esigenza di certezza per il contribuente e la necessità di un rapido accertamento per l'Amministrazione**, viene ritenuta **opportuna la predeterminazione di "valori normali" da ritenere congrui**, in linea di massima e fermo restando quanto detto sopra, alle seguenti condizioni:

- **canoni fino al 2% del fatturato**: potranno essere accettati dall'Amministrazione quando **la transazione risulta da un contratto redatto per iscritto, che sia anteriore al pagamento del canone e risulti sufficientemente documentata l'utilizzazione e, quindi, l'inerenza del costo sostenuto**;
- **canoni oscillanti tra il 2% e il 5%**: gli stessi **potranno essere ritenuti congrui**, oltre che alle condizioni di cui al punto precedente, qualora:
  - i dati "tecnicci" giustifichino il tasso dichiarato (in caso di **effettuazione di ricerche e sperimentazioni, obsolescenza inferiore all'anno o meno, vita tecnica, originalità, risultati ottenuti**);
  - il **tasso dichiarato sia giustificato dai dati "giuridici"** emergenti dal contratto (diritto di esclusiva, diritto di concedere sub-licenze, diritto di sfruttamento delle scoperte o sviluppi del bene immateriale ecc.);
  - sia **comprovata l'effettiva utilità conseguita dal licenziatario**;
  - i **canoni superiori al 5% del fatturato** potranno invece essere riconosciuti solo in **casi eccezionali, giustificati dall'alto livello tecnologico del settore economico in questione o da altre circostanze**.

Anche la **circolare 1/2018 del Comando Generale della Guardia di Finanza, volume III, pagina n. 380** rileva che **una particolare attenzione**, in tema di **politiche sui prezzi di trasferimento**, andrà posta alla **verifica delle condizioni commerciali/finanziarie in caso di prestazioni di servizio infragruppo**.

Nello specifico, occorrerà procedere al **riscontro della appropriata valorizzazione di canoni/royalties riconosciuti a livello infragruppo**.

Se il **rapporto commerciale tra un'impresa residente e una società non residente** ha per oggetto **l'utilizzo di beni immateriali per cui vengono riconosciuti i canoni**, nella **determinazione del valore di libera concorrenza del corrispettivo** si deve tener conto che, se il pagamento avviene alla società non residente, **non deve essere riconosciuta la deducibilità di royalties o altri corrispettivi**:

- **quando già il prezzo di vendita dei prodotti include in modo congruo il servizio di assistenza tecnica e know-how relativo ai prodotti venduti;**
- **quando già le società partecipano in modo congruo alle spese di ricerca relative al diritto utilizzato per cui vengono addebitate le**

Recentemente la suprema Corte di cassazione, con l'[ordinanza n. 12846/2022 del 22.04.2022](#), si è pronunciata proprio in relazione alla **rilevanza delle clausole contrattuali nell'ambito di pagamenti di royalties infragruppo.**

Il giudice di merito si è limitato a **riconoscere la correttezza degli esiti del controllo dell'Ufficio**, il quale ha **ritenuto di individuare il valore normale di mercato delle royalties nella misura del 5% del fatturato**, così che il maggior valore negoziato tra le parti aveva violato quel limite.

La **determinazione nel 5%** è stata ricondotta dal giudice regionale al valore in tal senso fissato dalla citata circolare n. 32/1980.

Gli Ermellini hanno invece condiviso la tesi proposta dal contribuente che, **sulla base di particolari pattuizioni contrattuali**, ha allegato una serie di elementi da cui desumere **l'effettivo valore di mercato delle royalties, superiore al 5% genericamente indicato nel predetto documento di prassi.**

In particolare, **la determinazione nella misura del 7,5%, concordata in contratto**, è stata riconosciuta quale valore di mercato delle royalties.

Infatti, la stessa circolare prevede che **la percentuale del 5% possa essere derogabile in casi particolari.**

A fronte della specifica previsione contrattuale il contribuente ha infatti esibito **elementi e ragioni poste a fondamento, nel nuovo contratto, della determinazione delle royalties per lo sfruttamento del marchio**, di cui era titolare una società controllata da quella italiana, ma di nazionalità francese, **nella misura del 7,5%.**

Il soggetto passivo ha **correttamente evidenziato**:

- che **occorreva tener conto del mercato di destinazione finale dei beni**, nonché del **diritto di esclusiva acquisito dalla cessionaria dello sfruttamento del marchio** (peraltro coerente con i criteri di riferimento al prezzo determinato tenendo conto del mercato sviluppato nella libera concorrenza, secondo le prescrizioni della citata circolare);
- che la **Direzione Generale delle Imposte francese aveva individuato nel 7,5% il valore normale delle royalties spettanti** a livello infragruppo, allegando uno studio di "transfer pricing", che aveva **identificato nel 7% il valore mediano di cui tener conto.**